

**D.g.r. 30 ottobre 2017 - n. X/7302**  
**Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2017. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 «Compensazioni di servizio pubblico»;

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» ed in particolare:

- l'articolo 45 «Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale»;
- il comma 3 dell'art. 15 «Sistema di monitoraggio», che prevede che alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio;

Visto il r.r. 6 giugno 2014 n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)» ed in particolare l'art. 28;

Richiamate le d.g.r. 1 agosto 2014 n. 2275 «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014», 21 novembre 2014 n. 2683 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico Locale per l'anno 2014 e modifiche e integrazioni alla delibera della giunta regionale n. 2275 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto «disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del Regolamento regionale n. 4/2014», 3 luglio 2015 n. 3782 «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014 e determinazioni in merito alla tessera unica regionale di cui all'art. 29 del regolamento regionale n. 4/2014», nonché la d.g.r. 10 dicembre 2015 n. 4541 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2015. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014 - (di concerto con l'Assessore Gallera)» che disciplinano tra l'altro:

- le agevolazioni tariffarie «Io Viaggio Ovunque in Lombardia - agevolata», di seguito denominate «IVOL agevolata» ed in particolare i procedimenti per il rilascio, il rinnovo ed i controlli delle agevolazioni;
- il procedimento per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto delle agevolazioni tariffarie a partire dal 2015;

Considerato che Regione Lombardia e Trenord s.r.l. hanno sottoscritto in data 23 dicembre 2014, la convenzione di cui all'allegato D alla d.g.r. 2275/2014, come modificata dalla d.g.r. 2683/2014, per la gestione di IVOL agevolata, rinnovata nel mese di gennaio 2017 e fino a tutto l'anno 2018 utilizzando lo schema previsto dalla d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5898;

Rilevato che nel corso del 2017 Regione ha affidato a Èupolis Lombardia l'incarico di svolgere un'indagine telefonica avente ad oggetto la rilevazione delle modalità di viaggio dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie, le cui modalità di esecuzione e i cui questionari:

- replicano quanto già in uso dal 2009 e condiviso con i rappresentanti delle Associazioni delle aziende automobi-

listiche ANAV LOMBARDIA, ASSOLOMBARDA e ASSTRA LOMBARDIA e di Trenitalia s.p.a., LeNord s.r.l., Navigazione Lago D'Isèo s.r.l. e ATM s.p.a.;

- sono stati inviati ai rappresentanti della Conferenza del TPL nel mese di gennaio 2017;

Rilevato, inoltre, che i risultati dell'indagine telefonica sono stati trasmessi da Eupolis Lombardia a Regione Lombardia il 14 settembre 2017 con protocollo S1.2017.0031439, documento dal quale emerge che:

- la campagna di indagine telefonica è stata condotta nel periodo 6 febbraio 2017-24 marzo 2017, intervistando 2.432 titolari di agevolazione IVOLA di 1° e 2° fascia in corso di validità, scelti in un universo di quasi 62.000 persone tenendo conto del tipo di agevolazione, della fascia di età e dell'area territoriale di residenza;
- i risultati delle interviste sono stati espansi all'universo dei titolari di agevolazione;
- per ognuna delle interviste, considerando la frequenza dichiarata dello spostamento, sono stati associati uno o più titoli di viaggio che sarebbero stati acquistati su base annuale dal titolare di agevolazione per compiere lo stesso tipo e numero di viaggi sistematici e occasionali;
- è stato calcolato, sulla base delle tariffe TPL in vigore a inizio 2017, il costo medio degli spostamenti su base annuale che è risultato essere pari a 239,12 €, con un incremento del 2,71% rispetto al valore riconosciuto nel 2016;
- il costo medio è stato segmentato, sempre considerando l'utilizzo dichiarato dagli utenti, nelle macrocategorie «servizi urbani», «servizi di area urbana» - a loro volta riattribuiti ai servizi urbani e ai servizi interurbani - , «servizi interurbani», «servizi ferroviari»; la numerosità delle interviste che hanno interessato i servizi di navigazione del lago d'Isèo non consente di avere una sufficiente attendibilità dei risultati;

Vista la d.g.r. 12 luglio 2017 n. 6861 «Determinazioni in merito ai collegamenti ferroviari sovra-regionali e transfrontalieri nonché alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2017 e 2018, ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014» che conferma i valori tariffari della d.g.r. n. 3007/2015, rinviando la contabilizzazione del valore pari a 0,93%, relativo all'anno 2017, all'incremento ordinario previsto per il 2018;

Ritenuto, conseguentemente, di riconoscere agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale, ad eccezione dei casi previsti all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012, e dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Isèo, Endine e Moro nonché a Trenord s.r.l., la valorizzazione economica, per l'anno 2017, delle agevolazioni tariffarie IVOL agevolata sulla base dei risultati dell'indagine svolta nel corso del 2017, stabilendo la valorizzazione unitaria per ciascuna IVOL agevolata di 1° e 2° fascia in euro 239,12 come risultante dalle analisi basate sui risultati dell'indagine;

Ritenuto, altresì:

- di confermare la valorizzazione unitaria per ciascuna IVOL agevolata di 3° fascia in euro 1.027,50, corrispondente al livello tariffario del titolo «Io viaggio ovunque in Lombardia annuale» (IVOL);
- di definire le quote di riparto per la 1° e 2° fascia tra servizi automobilistici urbani e di area urbana, servizi automobilistici interurbani, servizi ferroviari, come risultante dall'indagine svolta nel corso del 2017 e individuato nella tabella 1 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- opportuno, per quanto riguarda le agevolazioni di 3° fascia, non oggetto di indagine in quanto equiparate agli abbonamenti IVOL come valorizzazione, prevedere che il riparto avvenga secondo i macrocriteri concordati dalle aziende di trasporto per IVOL, riportati nella tabella 2 dell'allegato A e comunicati da Trenord con nota prot. Reg. S1.2017.18724 del 17 maggio 2017;

Richiamata la d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5896 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2016. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014» che prevede, in considerazione della valorizzazione dei dati delle agevolazioni valide per il periodo riferito a nove mensilità su dodici, di procedere all'eventuale rideterminazione

## Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 07 novembre 2017

dei dati delle agevolazioni riferiti a tutte le mensilità dell'anno 2016, in sede di valorizzazione economica per l'anno 2017;

Preso atto che, in base ai dati rendicontati a Regione Lombardia da Trenord s.r.l., quale soggetto sottoscrittore della convenzione di cui all'allegato A alla d.g.r. 5898/2016, relativi al numero dei versamenti effettuati dai cittadini per il pagamento delle agevolazioni tariffarie:

- il numero medio giornaliero di IVOL agevolata di 1° e 2° fascia nel periodo gennaio-dicembre 2016 è pari a n. 66.300, con una differenza di 114 rispetto a quanto valorizzato con d.g.r. 5896/16;
- il numero medio giornaliero di IVOL agevolata di 3° fascia nel periodo gennaio-dicembre 2016 è pari a n. 205, con una differenza di 2 rispetto a quanto valorizzato con d.g.r. 5896/16;

Preso atto altresì che dal panel dei dati rendicontati da Trenord s.r.l. risulta che:

- il numero medio giornaliero di IVOL agevolata di 1° e 2° fascia nel periodo gennaio-settembre 2017 è pari a n. 66.647;
- il numero medio giornaliero di IVOL agevolata di 3° fascia nel periodo gennaio-settembre 2017 è pari a n. 209;

Ritenuto conseguentemente di determinare la valorizzazione economica complessiva delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto rilasciate dalla Regione Lombardia e validamente utilizzate dagli utenti nell'importo complessivamente pari a:

- euro 28.594,43 a congruaglio del 2016, di cui euro 26.539,43 per la 1° e la 2° fascia ed euro 2.055,00 per la 3° fascia;
- euro 16.151.377,07 per il 2017, di cui euro 15.936.629,57 per la 1° e 2° fascia ed euro 214.747,50 per la 3° fascia.

Ritenuto, altresì, opportuno che i criteri di riparto siano quelli:

- previsti dall'allegato A della d.g.r. 5896/2016 per le risorse a congruaglio dell'anno 2016;
- di cui alla tabella 1 dell'allegato A del presente atto per le risorse riferite al 2017, 1° e 2° fascia;
- di cui alla tabella 2 dell'allegato A del presente atto per le risorse riferite al 2017, 3° fascia.

Ritenuto opportuno, in considerazione della valorizzazione dei dati delle agevolazioni valide per il periodo riferito a nove mensilità su dodici, procedere all'eventuale rideterminazione dei dati delle agevolazioni riferiti a tutte le mensilità dell'anno 2017, in sede di valorizzazione economica per l'anno 2018;

Considerato che Regione Lombardia, con nota prot. Reg. S1.2017.0031303 del 12 settembre 2017, ha chiesto, ai sensi dell'allegato C.7 della d.g.r. 2275/2014, a Trenord s.r.l., in qualità di soggetto sottoscrittore della convenzione di cui alla d.g.r. 5898/2016, ed in riferimento al periodo intercorrente tra l'1 settembre 2016 e il 31 agosto 2017:

- il numero di tessere IVOL agevolata prodotte e spedite (avendo provveduto gli utenti ad effettuare il necessario versamento) e i relativi costi di spedizione unitari sostenuti nel periodo;
- l'introito incassato sull'apposito conto corrente postale intestato a Trenord s.r.l. distinto tra pagamenti relativi a IVOL agevolata di 1°, 2° e 3° fascia;

Considerato che Trenord, con nota S1.2017.0033097 del 28 settembre 2017, ha dichiarato nel periodo 1 settembre 2016 - 1 settembre 2017:

- 11.930 tessere prodotte e inviate;
- 35.125 € di costi di spedizione;
- 1.584.536 € di incasso da pagamenti delle agevolazioni;

Considerato, inoltre, che Regione ha provveduto, ai sensi dell'allegato C.6 alla d.g.r. 2275/2014 «Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione», a rimborsare i titolari di agevolazione aventi diritto con appositi atti del Dirigente della struttura regionale competente;

Dato atto che alla data di approvazione del presente provvedimento risultano ancora incompleti i caricamenti dei dati di monitoraggio nel sistema informativo regionale «Muoversi» per l'anno 2016 da parte di alcune aziende, anche a seguito dei solleciti inviati da parte dell'amministrazione regionale;

Ritenuto che:

- le quote da riconoscere per i servizi urbani, di area urbana e interurbani, ricomprendendo tra questi ultimi i servizi

di tpl sul Lago d'Iseo, siano da suddividere - tra gli Enti locali e i gestori titolari di introiti relativi ai servizi, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale ad eccezione dei casi previsti all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012, e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro - sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) risultanti dalla banca dati regionale «Muoversi», al netto dei moltiplicatori convenzionali, per tutti gli affidamenti vigenti presenti nel medesimo applicativo regionale;

- la quota da riconoscere per i servizi ferroviari, a favore di Trenord s.r.l., sia calcolata, tenendo in considerazione quanto dovuto a titolo di valorizzazione, quanto direttamente introitato (€ 1.584.536,00), le spese di stampa e spedizione delle tessere elettroniche (per un massimo di € 83.225,70) e quanto restituito agli utenti a titolo di rimborso;
- l'erogazione delle risorse, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio regionale, avvenga con le seguenti modalità:
  - a) liquidazione della quota pari a € 28.594,43 relativa al congruaglio 2016, ad incremento della quota a saldo del 20% di cui alla d.g.r. X/5896/2016, da erogarsi entro il 31 dicembre 2017;
  - b) agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale, ad eccezione dei casi previsti all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012, e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per gli affidamenti vigenti presenti nell'applicativo regionale «Muoversi»:
    - liquidazione della quota pari all'82% della valorizzazione economica, entro il 31 dicembre 2017, adottando i valori delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2016 risultanti dalla banca dati «Muoversi» alla data del 31 ottobre 2017;
    - liquidazione del saldo pari al 18% entro il 31 dicembre 2018, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2017 risultanti dalla banca dati «Muoversi», alla data del 31 ottobre 2018;
  - c) a Trenord s.r.l. relativamente alla quota della valorizzazione spettante per il servizio ferroviario regionale, a seguito della verifica del corretto adempimento, da parte dell'azienda medesima, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «Muoversi» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali, con liquidazione della quota pari all'82%, entro il 31 dicembre 2017 e del saldo pari al 18% entro il 31 dicembre 2018;

Ritenuto inoltre di sospendere la liquidazione:

- da parte delle Agenzie di Bacino per il TPL e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, alle aziende affidatarie nei casi comunicati da Regione Lombardia relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende medesime, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «Muoversi» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali;
- da parte di Regione a favore degli enti locali nei casi degli affidamenti di cui all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012 relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende titolari degli affidamenti, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «Muoversi» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali;

Ritenuto che le risorse di cui al presente provvedimento rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e che gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento, fatta salva per gli enti la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH;

Dato atto che gli impegni finanziari a carico di Regione Lombardia trovano copertura a valere sui capitoli:

- 10.02.104.8672 per € 1.336.741,08 nell'esercizio 2017 e per € 273.886,26 nell'esercizio 2018 del Bilancio pluriennale 2017 - 2019;

• 10.02.103.8021 per € 10.719.918,72 nell'esercizio 2017 e per € 2.348.145,13 nell'esercizio 2018 del Bilancio pluriennale 2017 - 2019;

Considerato che:

- con d.g.r.n. 2275/2014 (allegato C.2), n. 3782/2015 (punto 2 del dispositivo), modificata dalla d.g.r.n. 5896/2016 (punti 9 e 10 del dispositivo), è stato disciplinato il procedimento di rinnovo delle agevolazioni tariffarie in scadenza nei primi mesi dell'anno, volto a garantire ai cittadini la possibilità di beneficiare dell'agevolazione nelle more del rilascio della nuova attestazione ISEE dopo il 15 gennaio 2015 (a seguito dell'entrata in vigore del d.p.c.m. 159 del 5 dicembre 2013 che ha introdotto, a far data del 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e della circolare n. 171 emanata dall'INPS il 18 dicembre 2014);
- a seguito dei controlli effettuati a partire dal mese di aprile di ciascun anno è risultato che un consistente numero di cittadini, disattendendo quanto loro comunicato, non hanno, successivamente al pagamento, proceduto a rinnovare l'attestazione ISEE e, pertanto, Regione ha dovuto procedere con l'avvio di procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 6/2012;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno modificare il procedimento applicato per il rinnovo delle agevolazioni, secondo quanto disposto dall'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in riferimento alle agevolazioni aventi abbonamenti in scadenza tra i mesi di gennaio e marzo di ogni anno;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di riconoscere, per quanto in premessa, agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale, ad eccezione dei casi previsti all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012, e dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro nonché a Trenord s.r.l., la valorizzazione economica, per l'anno 2017, delle agevolazioni tariffarie *IVOL agevolata* sulla base dei risultati dell'indagine svolta nel corso del 2017, stabilendo la valorizzazione unitaria per ciascuna IVOL agevolata di 1° e 2° fascia in euro 239,12 e confermando la valorizzazione unitaria per ciascuna IVOL agevolata di 3° fascia in euro 1.027,50, corrispondente al livello tariffario del titolo «lo viaggio ovunque in Lombardia annuale» (IVOL);

2. di determinare la valorizzazione economica complessiva delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto rilasciate dalla Regione Lombardia e validamente utilizzate dagli utenti nell'importo complessivamente pari a:

- euro 28.594,43 a congruaglio del 2016, di cui euro 26.539,43 per la 1° e la 2° fascia ed euro 2.055,00 per la 3° fascia;
- euro 16.151.377,06 per il 2017, di cui euro 15.936.629,56 per la 1° e 2° fascia ed euro 214.747,50 per la 3° fascia;

3. di definire i criteri di riparto come previsto:

- dall'allegato A della d.g.r. 5896/2016 per le risorse a congruaglio dell'anno 2016;
- dalla tabella 1 dell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto per le risorse riferite al 2017, 1° e 2° fascia;
- dalla tabella 2 dell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto per le risorse riferite al 2017, 3° fascia;

4. in considerazione della valorizzazione dei dati delle agevolazioni valide per il periodo riferito a nove mensilità su dodici, di procedere all'eventuale rideterminazione dei dati delle agevolazioni riferiti a tutte le mensilità dell'anno 2017, in sede di valorizzazione economica per l'anno 2018;

5. di stabilire che:

- le quote da riconoscere per i servizi urbani, di area urbana e interurbani, ricomprendendo tra questi ultimi i servizi di tpl sul Lago d'Iseo, siano da suddividere - tra gli Enti locali e i gestori titolari di introiti relativi ai servizi, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale ad eccezione dei casi previsti all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012, e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro - sulla base delle percorrenze annua-

li consolidate (km) risultanti dalla banca dati regionale «Muoversi», al netto dei moltiplicatori convenzionali, per tutti gli affidamenti vigenti presenti nel medesimo applicativo regionale;

- la quota da riconoscere per i servizi ferroviari, a favore di Trenord s.r.l., sia calcolata, tenendo in considerazione quanto dovuto a titolo di valorizzazione, quanto direttamente introitato (€ 1.584.536,00), le spese di stampa e spedizione delle tessere elettroniche (per un massimo di € 83.225,70) e quanto restituito agli utenti a titolo di rimborso;
- l'erogazione delle risorse, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio regionale, avvenga con le seguenti modalità:

a) liquidazione della quota pari a € 28.594,43 relativa al congruaglio 2016, ad incremento della quota a saldo del 20% di cui alla d.g.r. X/5896/2016, da erogarsi entro il 31 dicembre 2017;

b) agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale, ad eccezione dei casi previsti all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012, e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per gli affidamenti vigenti presenti nell'applicativo regionale «Muoversi»:

- liquidazione della quota pari all'82% della valorizzazione economica, entro il 31 dicembre 2017, adottando i valori delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2016 risultanti dalla banca dati «Muoversi» alla data del 31 ottobre 2017;

- liquidazione del saldo pari al 18% entro il 31 dicembre 2018, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2017 risultanti dalla banca dati «Muoversi», alla data del 31 ottobre 2018;

c) a Trenord s.r.l. relativamente alla quota della valorizzazione spettante per il servizio ferroviario regionale, a seguito della verifica del corretto adempimento, da parte dell'azienda medesima, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «Muoversi» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali, con liquidazione della quota pari all'82%, entro il 31 dicembre 2017 e del saldo pari al 18% entro il 31 dicembre 2018;

6. di sospendere la liquidazione:

- da parte delle Agenzie di Bacino per il TPL e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, alle aziende affidatarie nei casi comunicati da Regione Lombardia relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende medesime, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «Muoversi» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali;
- da parte di Regione a favore degli enti locali nei casi degli affidamenti di cui all'art. 60 c. 7 della l.r. 6/2012 relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende titolari degli affidamenti, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «Muoversi» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali;

7. di riconoscere che le risorse di cui al presente provvedimento rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e che gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento, fatta salva per gli enti la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Atmark Trans GmbH;

8. di dare atto che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia, per la valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie, trovano copertura per a valere sui capitoli:

- 10.02.104.8672 per € 1.336.741,08 nell'esercizio 2017 e per € 273.886,26 nell'esercizio 2018 del Bilancio pluriennale 2017 - 2019;
- 10.02.103.8021 per € 10.719.918,72 nell'esercizio 2017 e per € 2.348.145,13 nell'esercizio 2018 del Bilancio pluriennale 2017 - 2019;

9. di approvare il procedimento applicato per il rinnovo delle agevolazioni aventi abbonamenti in scadenza tra i mesi di gennaio e marzo di ogni anno secondo quanto disposto dall'al-

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 07 novembre 2017

legato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l'allegato c. 2 della d.g.r. 2275, così come integrato e modificato dalle d.g.r. 3782/2015 e 5896/2016;

10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e, ai sensi del d.lgs. 33/2013, sul sito di Regione Lombardia nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

## **ALLEGATO A**

**Quote di riparto per la valorizzazione agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2017 suddivise per tipologia di titolo di viaggio**



Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 07 novembre 2017

Tabella 1	Riparto 2017 IVOL agevolata 1° e 2° fascia	
	Quota per tessera	Quota complessiva %
Servizi automobilistici urbani e area urbana	129,78	8.649.643,23 54,28%
Servizi automobilistici interurbani	64,59	4.304.554,58 27,01%
Servizi ferroviari	44,75	2.982.431,76 18,71%
TOTALE	239,12	100,00%

  

Tabella 2	Riparto 2017 IVOL agevolata 3° fascia	
	Quota per tessera	Quota complessiva %
Comune di Milano	207,86	43.443,42 20,23%
Servizi automobilistici urbani, area urbana e interurbani	227,80	47.609,52 22,17%
Servizi ferroviari	591,84	123.694,56 57,60%
TOTALE	1.027,50	100,00%

— • —

**ALLEGATO B)**

**Procedimento amministrativo per il rinnovo dell'agevolazione "Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata"**

## ***C.2. Procedimento per i casi di rinnovo annuale dell'agevolazione***

- a) Salvo quanto previsto alla lettera c), almeno 2 mesi prima della scadenza dell'abbonamento:
- Regione procede ad una preliminare interrogazione delle banche dati degli Enti certificatori, contenenti le informazioni dei beneficiari, relative allo stato di invalidità e al possesso di un valido requisito di reddito attraverso un'attestazione ISEE in corso di validità, per il controllo dell'effettivo mantenimento dei requisiti;
  - laddove i controlli abbiano esito positivo, o nei casi in cui non sia possibile procedere ad un controllo preventivo se non successivamente al rilascio attraverso lo svolgimento di controlli a campione (ai sensi dell'art.71 del dpr n.445/2000, verificando i requisiti presso l'Ente che ha certificato la condizione in base alla quale il cittadino ha autocertificato il diritto per una certa tipologia di agevolazione tariffaria), Regione invia la comunicazione ai cittadini in merito alle modalità di rinnovo dell'agevolazione, denominato "Kit di rinnovo";
  - nel caso il cittadino risultasse nella banca dati degli Enti Certificatori delle invalidità con requisiti che non danno diritto all'agevolazione, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo e provvede conseguentemente alla cancellazione, dalla banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie, del diritto al beneficio o con eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, previa diffida, ai sensi dell'art.46 della l.r.n.6/2012;
  - la procedura di rinnovo riportata ai punti precedenti risulta immediatamente operativa per quanto attiene al controllo del requisito ISEE mediante il collegamento già attivo con la banca dati INPS e, per i controlli sull'invalidità, non appena disponibili le banche dati degli Enti certificatori;
  - ai soli soggetti che, in base ai controlli regionali effettuati prima di inviare il rinnovo, risultano senza un'attestazione ISEE in corso di validità, Regione invia una comunicazione che ricorda l'obbligo di verificare annualmente il mantenimento dei requisiti incluso l'aggiornamento dell'attestazione ISEE;
  - nel caso in cui il valore dell'attestazione ISEE risulti superiore al limite stabilito da Regione, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie;
  - nel caso in cui l'attestazione ISEE riferita ad uno specifico beneficiario non risulti presente nella banca dati INPS o contenga omissioni/difformità, Regione provvede ad effettuare, almeno una volta nel corso del mese successivo, un ulteriore controllo e ad inviare il kit di



rinnovo solo nel caso in cui sia presente nel database ISEE un'attestazione in corso di validità e avente un valore pari o inferiore ai limiti stabiliti da Regione;

- ai soggetti già titolari di agevolazione, per i quali:
    - o non risultano dalle banche dati disponibili informazioni sulla scadenza dello stato di invalidità,
    - o o che hanno l'invalidità scaduta al momento del controllo effettuato d'ufficio,
    - o o per i quali risultano variati i requisiti necessari per il mantenimento dell'agevolazione, Regione:
      - i. in caso di conferma dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari;
      - ii. in caso di riscontro negativo dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari ma, Regione, contestualmente blocca l'invio del kit di rinnovo sino all'avvenuto ricevimento e verifica regionale dei requisiti indicati nell'autocertificazione trasmessa;
- in ogni caso, la mancata trasmissione dell'autocertificazione, impedisce ogni successivo invio del kit di rinnovo dell'agevolazione con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie; la nuova autocertificazione, qualora riportasse alcune variazioni dei requisiti, comporta la cancellazione dal sistema informativo della precedente istanza e l'inserimento della nuova istanza presentata sulla base dell'avvenuta variazione dei requisiti;
- Regione non invia il modulo di autocertificazione ai soggetti che, a seguito dei controlli con esito positivo, o in base a quanto dichiarato in fase di richiesta o rinnovo dell'agevolazione, mantengono i requisiti e le condizioni previste dalle disposizioni regionali vigenti;
  - b) Regione provvede alla registrazione delle autocertificazioni, ed ai successivi controlli, effettuati anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei cittadini.
  - c) per gli abbonamenti in scadenza nei primi 3 mesi dell'anno, i controlli relativi al requisito di reddito ISEE, prima dell'invio del rinnovo, sono effettuati successivamente al 15 gennaio (data di scadenza dell'ISEE dell'anno precedente). Per le agevolazioni in scadenza periodo sopra riportato, nel mese di dicembre Regione comunica al cittadino che per ottenere il rinnovo dovrà

procedere, nel nuovo anno, a rinnovare la propria attestazione ISEE; le procedure adottate in caso di ISEE valido, scaduto o contenente omissioni/differenze sono le stesse riportate alla lettera a), nonché al punto 8 del dispositivo della dgr 4541/2015;

- d) A seguito del ricevimento della comunicazione per il rinnovo dell'agevolazione, il cittadino beneficiario può effettuare il pagamento con le modalità indicate da Regione nella comunicazione;
- e) Il cittadino deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la ricevuta di pagamento e la tessera elettronica, oltre ad un documento di riconoscimento valido, da esibire, su richiesta, al personale di controllo a bordo dei mezzi di trasporto e, può attivare la tessera elettronica secondo modi e tempi indicati da Regione nelle comunicazioni inviategli;
- f) Regione e le aziende di trasporto forniscono indicazioni all'utente sui punti in cui è possibile attivare la tessera elettronica; qualora la rete di attivazione garantita sia adeguatamente capillare, l'azienda di trasporto, previa comunicazione a Regione, potrà prevedere che l'accesso ai propri servizi, decorsi 15 giorni dal pagamento, sia consentito esclusivamente con la tessera elettronica attivata;
- g) I dati relativi ai pagamenti effettuati, sono trasmessi a Regione Lombardia, dalle aziende di trasporto, entro quindici giorni dal pagamento mediante i canali informatici predisposti da Regione.